

F. I. C. E. I.

CONSORZIO INDUSTRIALE NUOVO - PORTOFORNO
11 GEN. 1994
PROT. N. 70

ROMA, 4 gennaio 1994  
prot. 6/b

A tutti i Consorzi industriali  
associati alla FICEI  
Loro Sedi

In data odierna è stato firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro tra questa Federazione e le OO.SS. degli addetti ai Consorzi industriali.


Vi trasmettiamo il testo.

Per l'applicazione dello stesso - qualora sorgessero incertezze interpretative - la FICEI fornirà, con riunioni preventivamente concordate, assistenza attraverso i propri esperti su norme di carattere generale.

Su argomenti specifici riguardanti singoli Consorzi la FICEI potrà fornire assistenza con oneri a carico del richiedente.

Distinti saluti.

Il Presidente  
- Dott. Michele Giannattasio -



All. c.s.

MG/alc

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  
CONSORZI ED ENTI  
DI SVILUPPO INDUSTRIALE**

*ADERENTI ALLA*

**F. I. C. E. I.  
Federazione Italiana Consorzi  
ed Enti di Industrializzazione**

\*\*\*\*\*

**TESTO FINALE**

**Roma, 21 Dicembre 1993**

*M. Finelli  
V. A. A.  
D. A. A.  
A. A. A.*

*Trangelotti Profis  
Adesso leader  
D. A. A.  
B. A. A.*

CONSORZIO INDUSTRIALE NUORO - PRATIGORGO
11 GEN. 1994
TEST. N. 40

**F I C E I**

Il giorno 21 dicembre 1993 presso la F.I.C.E.I. (Federazione italiana Consorzi Enti Industrializzazione) in Roma alla Via degli Uffici del Vicario 49

tra

F.I.C.E.I. (Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione) rappresentata dal suo Presidente, Dott. Michele Giannattasio e dalla Commissione Sindacale composta dai Signori: Onofrio Evangelisti, Michele Fusca, Danilo Martelli, Adelmo Riccardi, Raffaello Vinco, Luigi Battista

*F. Evangelisti*  
*Adelmo Riccardi* e *Michele Fusca* *Luigi Battista*

la (F.I.L.F.R. - C.G.I.L.) Federazione Italiana Lavoratori Funzione Pubblica C.G.I.L.

rappresentata dal Segretario Generale Pino SCHETTINO

e dai segretari nazionali:

- Michele Gentile
- Maurizio Giulimondi *M. Giulimondi*
- Antonio Lala (Rappresentante Consorzi Industriali)

la (F.I.L.S.E.L. C.I.S.L.) Federazione Italiana Lavoratori dei Servizi e degli Enti Locali

rappresentata dal Segretario Generale Roberto TITTARELLI

e dai segretari nazionali:

- Velio Alia *Alia*
- Remo Saputo (Rappresentante Consorzi Industriali)

la (U.I.L. Enti Locali) Unione Italiana del Lavoro

rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio LUCARINI

e dai segretari nazionali:

- Antonino Viti *Antonino Viti*
- Dionisio Santucci (Rappresentante Consorzi Industriali)
- Michela Foti (Rappresentante Consorzi Industriali)

la (F.I.N.D.I.C.I.) Federazione Intersindacale Nazionale Dipendenti Consorzi Industriali

rappresentata dal Segretario Generale Angelo VISICALE *Angelo Visicale*

e dai segretari nazionali:

- Antonio Giuliano
- Pietro Moreddu

si è convenuto di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale.

Premessa

## OCCUPAZIONE

La FICEI al fine di favorire il passaggio dal precedente regime di trattamento del rapporto di lavoro di carattere pubblicistico al nuovo assetto di natura privatistica, è interessata a sviluppare la massima convergenza di tutte le componenti aziendali nella delicata definizione di nuovi equilibri organizzativi e produttivi. Pertanto la Ficei si impegna, a livello nazionale e attraverso gli Enti associati, ad attivare tutte le iniziative politiche idonee a garantire e sviluppare nella fase di trasformazione dei Consorzi gli attuali livelli occupazionali, ricercando anche presso gli Enti consorziati la ricollocazione del personale eventualmente in esubero.

AK  
Q

MF  
Flu  
Lui  
A/S  
BOD

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, aderenti alla F.I.C.E.I., Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione, qualificati Enti Pubblici Economici ed ai quali, ex art. 2093 del C.C., si applica la disciplina dell'impiego privato per regolamentare il rapporto di lavoro.

**Art. 2**  
**Rapporto di lavoro**

Per dipendenti si intendono coloro che, ai sensi dell'art. 2094 del C.C., prestano la loro opera a tempo indeterminato e a tempo determinato, in base alle norme che regolano questo particolare istituto, inquadrati nelle categorie dei Quadri, Impiegati e Operai a favore di Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale.

Questi ultimi esercitano nelle materie ricomprese nel presente accordo i poteri di cui all'art. 2086 del C.C.

Il rapporto di lavoro alle loro dipendenze è regolato sulla base delle disposizioni del Codice Civile mediante il presente C.C.N.L. e mediante contratti individuali redatti per iscritto e stipulati al momento dell'assunzione. Per i dipendenti in servizio i rapporti in essere non si interrompono con l'entrata in vigore del presente C.C.N.L..

**Art. 3**  
**Organizzazione del lavoro**

Sulla base degli obiettivi stabiliti dall'Ente, in relazione all'organizzazione del lavoro, in ogni Ente l'organico complessivo viene definito previo confronto con le Organizzazioni Sindacali ed è aggiornato entro il 30 luglio di ogni anno.

**Art. 4**  
**Classificazione professionale del personale**

Il personale dei Consorzi ed Enti con esclusione della categoria dei dirigenti è inquadrato nelle tre categorie di cui all'art. 2095 del C.C. ognuna delle categorie predette è retribuita secondo i livelli economici di cui all'art. 30 ed è articolata sulla base della seguente declaratoria professionale.

Quadri e Direttivi:

Livello 1: Coordinamento unità organizzative o responsabilità funzioni specialistiche nell'ambito di progetti o unità complesse.

*AA*  
*AD*  
*AD*

*AD*

*AD*  
*AD*  
*AD*

Livello 2: Come livello 1 con particolari responsabilità, discrezionalità ed iniziativa.

Livello 3: Funzioni della massima importanza ai fini degli obiettivi del Consorzio o dell'Ente, con ampio grado di discrezionalità e decisionalità e con autonomia e responsabilità particolarmente elevate, ovvero funzioni altamente specializzate anche discendenti da apposita qualifica professionale giuridicamente riconosciuta.

Livello 4: Come livello 3 con particolari responsabilità, discrezionalità ed iniziativa.

#### Impiegati e Tecnici:

Livello 1: Esecuzione di attività comportante adeguate conoscenze di tecniche e/o procedure nell'ambito del settore di appartenenza.

Livello 2: Come livello 1 con particolari capacità, conoscenze ed esperienze.

Livello 3: Esecuzione di attività nell'ambito del settore di appartenenza che presuppongono specifiche conoscenze professionali anche e apprezzabili margini di autonomia nella prestazione. Sono ricomprese nel presente livello anche attività di coordinamento di unità dei livelli inferiori.

livello 4: Come livello 3 con particolari capacità, conoscenze ed esperienze.

livello 5: Espletamento di attività di carattere concettuale comportanti rilevante autonomia operativa e/o specialistica nell'ambito di uno o più settori di lavoro finalizzata all'applicazione di procedure aventi carattere generale o di istruzioni di massima. Sono ricomprese funzioni di livello tecnico professionale equivalenti in termini di responsabilità ed autonomia. Sono altresì ricomprese attività di coordinamento di unità dei livelli inferiori.

Livello 6: Come livello 5 con particolari capacità, conoscenze ed esperienze.

#### Operai:

Livello 1: Esecuzione di attività semplici o di limitata complessità nell'ambito di metodi e procedure predefiniti.

Livello 2: Come livello 1 con particolare livello d'impegno ed esperienza.

Livello 3: Esecuzione di attività comportante adeguate conoscenze di tecniche e/o procedure finalizzate alla realizzazione di istruzioni di massima nell'ambito del settore di competenza.

Livello 4: Come livello 3 con particolare livello d'impegno ed esperienza.

Livello 5: Esecuzione di attività nell'ambito del settore di appartenenza che presuppongono specifiche conoscenze professionali anche con riferimento a particolari tecnologie del lavoro e all'utilizzo di macchine complesse. Sono ricomprese nel presente livello anche attività di coordinamento di unità dei livelli inferiori singoli o in squadra.

*Handwritten signatures and initials:*  
 M.F.  
 A.L.P.  
 L.M.  
 A.M.  
 G.  
 A.M.  
 T.T.  
 S.M.

Art. 5  
Durata del Contratto Collettivo Nazionale

Il presente C.C.N.L. decorre dal 1.1.1994 e scade il 31.12.97.  
La parte economica decorre dal 1.1.1994 e scade il 31.12.95.  
Tre mesi prima della scadenza sulla base delle proposte avanzate dalle OO.SS. le parti sono tenute a dare avvio al confronto per il suo rinnovo. Qualora questo non si realizzi nel tempo dovuto, dopo un periodo di vacanza contrattuale di 3 mesi verrà corrisposto un elemento di retribuzione provvisorio pari al 30% del tasso d'inflazione programmato applicato ai minimi retributivi comprensivi della ex Indennità Integrativa Speciale.

Dopo 6 mesi tale importo sarà pari al 50%. Esso cesserà di essere erogato dalla data di decorrenza del nuovo contratto.

Art. 6  
Contrattazione

La contrattazione collettiva è nazionale e aziendale.

In particolare, fatte salve altre fattispecie espressamente previste nel presente C.C.N.L., formeranno oggetto di accordo articolato per singolo consorzio od Ente le seguenti materie:

- Mansioni a cui adibire le varie figure professionali -  
Determinazione dei carichi di lavoro per addetto - Disciplina degli orari di lavoro - Iniziative per la tutela della salute -  
Promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale -  
Effetti dei processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche attraverso contratti di solidarietà - Criteri e modalità per l'attribuzione, dopo il 1° inquadramento, dei livelli successivi nell'ambito della categoria di appartenenza in relazione alla concreta organizzazione del lavoro - Criteri e modalità per l'attribuzione degli elementi salariali rimandati ai fini applicativi dal presente C.C.N.L. al livello locale.

Per tale materia, entro 30 giorni dalla richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali, o, se mancanti, di quelle territoriali, contenente l'elenco delle materie che si intendono affrontare e le connesse richieste di merito, i legali rappresentanti dei Consorzi o degli Enti sono tenuti ad attivare il confronto finalizzato, a seconda dei casi al confronto, alla verifica o all'accordo.

A valere sui risparmi conseguenti ad una più efficiente gestione dei servizi, al minor impiego di personale a parità di prestazione, o ad un loro ampliamento in conseguenza di ristrutturazioni organizzative, ogni quattro anni, con decorrenza dall'anno successivo il rinnovo, viene stipulato un accordo

*Handwritten signatures:*  
 M. G. (left)  
 A. G. (middle)  
 A. M. (middle)  
 R. G. (middle)  
 G. (right)

integrativo finalizzato ad individuare criteri e misure per erogazioni retributive aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto nazionale, le cui caratteristiche saranno definite in conseguenza degli appositi provvedimenti legislativi.

Art. 7  
Relazioni Sindacali

Fermo rimanendo quanto stabilito relativamente ai contenuti degli accordi da stipulare a livello nazionale e Aziendale, i Consorzi e gli Enti assicureranno alle rappresentanze sindacali interne o, in mancanza, territoriali, tempestiva informazione finalizzata all'effettuazione di un confronto preventivo sulle materie dell'assetto organizzativo, della politica di gestione e sviluppo delle attività, della determinazione degli organici, sulle modalità di espletamento dei servizi e su tutte le iniziative volte ad incrementare la propria presenza nel tessuto produttivo e territoriale di riferimento.

Le disposizioni previste dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni si applicano comunque a tutti i Consorzi ed Enti a prescindere dalle dimensioni numeriche.

Art. 8  
Rappresentanze Sindacali

La contrattazione Aziendale avviene tra il legale rappresentante del Consorzio o dell'Ente, o suo delegato, e le rappresentanze Sindacali Unitarie o in mancanza le Rappresentanze Sindacali costituite ai sensi dell'art.19 Legge 300/70, che possono farsi assistere dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L.. Qualora non costituite le Rappresentanze Sindacali Interne la titolarità della presente contrattazione è demandata alle OO.SS. territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L.

Art. 9  
Costituzione rapporto di lavoro

Per la costituzione di rapporto di lavoro di operai, impiegati e quadri si osserva la vigente normativa in materia di avviamento al lavoro ( Art.25 - Legge 23 luglio 1991 n.223).

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di calendario per i Quadri e Direttivi, di 60 giorni lavorativi per gli Impiegati, di 30 giorni lavorativi per gli Operai.

*M. G. Di...*

*M. G. Di...*

*R. G.*

*Bozza*

Art. 10  
Particolari forme di rapporto di lavoro

Nel rispetto delle normative vigenti, possono essere stipulati contratti di lavoro a termine e contratti di formazione lavoro.

Alla individuazione delle qualifiche e degli organici da ricoprire mediante tali assunzioni si procede previo confronto a livello aziendale con le rappresentanze di cui all'art.8.

Il lavoro interinale verrà disciplinato a seguito dell'emanazione della relativa disciplina legislativa.

Art. 11  
Mobilità

I dipendenti dei Consorzi o degli Enti possono presentare domanda di trasferimento presso altro Consorzio o Ente a cui si applica la presente disciplina o a quelli ad essi associati o collegati.

L'accoglimento della relativa istanza è subordinato alla vacanza del posto di pari categoria e alle disponibilità degli Enti di destinazione e di provenienza.

A tal fine i singoli Consorzi o Enti comunicheranno annualmente le proprie disponibilità alla F.I.C.E.I. che ne darà comunicazione alle OO.SS. Nazionali firmatarie del contratto.

Qualora disposizioni di legge nazionali o regionali prevedano altre forme di mobilità gli Enti si impegnano a favorirle.

Art. 12  
Missioni

In caso di missione competono i seguenti trattamenti:

- diaria giornaliera di L. 50.000 per Quadri e Impiegati e operai
- rimborso a piè di lista per i pasti con un limite di L. 95.000 giornaliera
- rimborso spese alberghiere (in tal caso si prevede la riduzione di 1/3 della diaria giornaliera)
- nel caso di utilizzo del mezzo proprio un rimborso per ogni chilometro secondo le tabelle ACI.

Art. 13  
Doveri

Nell'ambito del rapporto di lavoro il dipendente è tenuto ad osservare, nel rispetto delle norme e delle attribuzioni che gli sono proprie, le direttive di coloro che nell'organizzazione aziendale sono incaricati di esercitare i poteri di cui all'art. 2086 del C.C.

*Me*  
*Am. Duti*  
*AR*  
*Q*  
*Bois*



**Art. 17**  
**Lavoro straordinario**

Ove occorra far fronte ad esigenze imprevedibili o non altrimenti sopportabili può essere effettuato, previa autorizzazione della Direzione, lavoro eccedente la durata normale della prestazione giornaliera o settimanale. Tale eccedenza non può superare il monte ore pari a 10 ore per lavoratore al mese.

Il dipendente ha diritto ad un compenso pari alla retribuzione oraria complessiva maggiorata:

- (diurno feriale) del 25%
- (notturno feriale o diurno festivo) del 50%
- (notturno festivo) del 75%

Per notturno si intende il lavoro prestato dalle ore 20.00 alle ore 6.00

Al fine di contenere ricorso al lavoro straordinario potranno essere individuate, con le modalità di cui all'art. 6, particolari soluzioni atte a favorire nuova occupazione.

**Art. 18**  
**Turnazione**


Il dipendente che presta servizio in orari che con carattere di continuità si alternano nell'arco della giornata, della settimana o del mese ha diritto ad una indennità di turno pari ad una maggiorazione della retribuzione oraria complessiva (comprensiva dei ratei della 13a e 14a mensilità) pari a:

- 5% per lavoro diurno feriale
- 20% per lavoro notturno feriale o diurno festivo
- 25% per lavoro notturno festivo

**Art. 19**  
**Ferie**

A tutti i dipendenti spetta un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni lavorativi, nel caso di settimana lavorativa su 6 giorni, o di 26 nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni per ogni anno di servizio effettivo prestato.

Le ferie sono irrinunciabili e vanno godute compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora per eccezionali esigenze debitamente motivate non siano concesse entro l'anno solare, la loro fruizione è consentita entro l'anno successivo.

MP  


La malattia che comporta inabilità lavorativa debitamente certificata insorta nel periodo di ferie ne sospende il decorso, purchè il dipendente ne dia tempestiva comunicazione finalizzata a consentire gli accertamenti di legge.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro spetta al dipendente una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruita.

#### Art. 20 Festività

Oltre alle festività riconosciute dalla legge e a quella del Santo Patrono del Comune di ubicazione del Consorzio o Ente, spettano inoltre 6 giorni di riposi compensativi per le festività sopresse, fruibili anche cumulativamente alle ferie.

Se la festività cade di domenica al dipendente deve essere corrisposta una giornata di retribuzione aggiuntiva a titolo di festività non goduta, sostituibile da una giornata di recupero.

Nel caso di turnazione, dopo l'effettuazione delle 36 ore di servizio dovute, spetta un riposo di almeno 24 ore. Se questo coincide con festività spetta il trattamento come per il caso precedente.

#### Art. 21 Malattia

Nel caso di impossibilità a svolgere il servizio a causa di malattia, il dipendente ha l'obbligo di comunicarlo al datore di lavoro fin dall'inizio. Entro tre giorni di assenza per malattia, il dipendente è tenuto a inviare l'apposito certificato medico.

In tema di accertamento della condizione di malattia si applicano le vigenti normative in materia di visite di controllo.

Le cure termali al di fuori delle ferie annuali vengono concesse nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme che regolano la materia nell'ambito del S.S.N..

Il dipendente, nell'arco di un quinquennio, durante il periodo di malattia ha diritto al seguente trattamento:

- per i primi 12 mesi la retribuzione, con esclusione degli elementi che presuppongono la presenza in servizio, al 100%;
- per i successivi 12 mesi al 30% della retribuzione calcolata come sopra;
- per ulteriori sei mesi alla sola conservazione del posto.

I periodi di malattia, non interrotti da più di tre mesi di presenza in servizio effettivo, si sommano ai fini della determinazione dei limiti sopradetti.

*MPR*  
*Am*  
*Dub*  
*Am*  
*Q*  
*Bo*



singolo Ente o Consorzio in misura pari al 3% del personale di ruolo e comunque per una unità. Nel caso di più istanze, i permessi vengono attribuiti al dipendente che intende conseguire il titolo di studio meno elevato.

Art. 25  
Aspettativa

E' facoltà dei Consorzi o Enti concedere, al dipendente che ne faccia motivata richiesta per ragioni personali, una aspettativa senza assegni della durata non superiore ad un anno con il solo diritto alla conservazione del posto.

E' similmente consentita la fruizione di permessi orari retribuiti con obbligo di recupero entro i 15 giorni successivi.

Art. 26  
Risoluzione del rapporto

Il collocamento a riposo è disciplinato in base alle norme vigenti in materia pensionistica. E' facoltà dei Consorzi o degli Enti trattenere in servizio il dipendente che abbia raggiunto il limite di età pensionabile onde consentirgli di raggiungere più elevate prestazioni pensionistiche.

Nel caso di licenziamenti individuali trovano applicazione le norme previste dalla Legge 15 luglio 1966 n.604 e, indipendentemente dal requisito dimensionale, dall'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970 n.300 e dalla Legge 11 maggio 1990 n.108 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 2118 del C.C., il preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro è stabilito in giorni:  
60 di calendario per i quadri  
45 di calendario per gli impiegati  
30 di calendario per gli operai

Qualora il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di un procedimento penale, si applica la procedura prevista dall'art.7 Legge n.300/70, fatta salva la reintegrazione nel posto di lavoro qualora venga riconosciuto non colpevole dall'autorità giudiziaria.

Art. 27  
Licenziamenti per riduzione di personale

Nel caso di licenziamenti collettivi o individuali determinati da ragioni economiche o tecnico produttive comprovate trova applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti del Consorzio o dell'Ente, la disciplina prevista dalla legge 23

*mmh*  
*Am. Dutil*  
*Am. Dutil*  
*Am. Dutil*  
*Am. Dutil*  
*Am. Dutil*

luglio 1991 n.223 e nel corso delle procedure verrà quantificata nell'ambito della contrattazione una indennità di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 28  
Trattamento di fine rapporto

Si applicano in materia le disposizioni contenute nell'articolo 72 del Contratto Collettivo nazionale FICEI relativo agli anni 1982-1984, in quanto non contrastino con le disposizioni di legge. Entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto verrà definito, previa apposita trattativa, il complesso della materia.

Art. 29  
Libertà sindacali

Si applica in materia il disposto della Legge 20 maggio 1970 n.300 con le integrazioni previste nel presente C.C.N.L. ed inoltre con le seguenti specificazioni:

- articolo 20: il diritto di assemblea retribuita è pari a 16 ore annue;
- articolo 23: i permessi retribuiti da distribuirsi fra i dirigenti delle R.S.U. o in mancanza tra i dirigenti delle rappresentanze costituite ai sensi dell'articolo 19 della Legge 20 maggio 1970 n.300, sono pari a tre ore annue per dipendente.

I dipendenti componenti degli Organi Statutari delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali stipulanti e delle loro strutture territoriali, previa convocazione, otterranno permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi, a convegni, a trattative.

Sulla base di apposita delega rilasciata dagli interessati, i Consorzi e gli Enti provvederanno ad effettuare le trattenute relative ai contributi alle Organizzazioni Sindacali nelle misure ivi indicate. Con la stessa modalità provvederanno a sospendere detta trattenuta.

Art. 30  
Trattamento Economico

Il trattamento economico è composto da:

- 1) retribuzione di livello base nazionale;
- 2) eventuale elemento aggiunto concordato aziendalmente ai sensi dell'Art. 6;
- 3) somme maturate a titolo di indennità di contingenza al 31.12.1992 e EDR spettante dal 1.1.93;

*Mbi*  
*Alm* *Dante* *Alm* *Q* *Al* *Contatore*

- 4) retribuzione per anzianità corrisposta alla data di entrata in vigore del presente Contratto nonché quanto acquisito ai sensi dell'articolo 35 (Livello Economico Differenziato) del precedente Accordo Nazionale di Lavoro;
- 5) l'assegno contrattuale di cui all'articolo 34 del presente C.C.N.L.;
- 6) ove spettanti le indennità e le maggiorazioni previste nel presente Contratto, il compenso per lavoro straordinario e gli assegni familiari;
- 7) l'eventuale assegno ad personam di cui alla norma di I inquadramento.

#### TRATTAMENTO MINIMO NAZIONALE

##### OPERAI e AUSILIARI

LIVELLO 1	L. 787.000
LIVELLO 2	L. 836.000
LIVELLO 3	L. 884.000
LIVELLO 4	L. 948.000
LIVELLO 5	L. 1.012.000

##### IMPIEGATI e TECNICI

LIVELLO 1	L. 884.000
LIVELLO 2	L. 948.000
LIVELLO 3	L. 1.012.000
LIVELLO 4	L. 1.066.000
LIVELLO 5	L. 1.119.000
LIVELLO 6	L. 1.216.000

##### DIRETTIVI e QUADRI

LIVELLO 1	L. 1.312.000
LIVELLO 2	L. 1.526.000
LIVELLO 3	L. 1.739.000
LIVELLO 4	L. 1.983.000

#### Art. 31 Indennità

Servizio di custodia: qualora oltre l'attività lavorativa propria al dipendente sia richiesto di svolgere anche funzioni di custodia di edifici ed impianti, oltre all'uso gratuito dell'abitazione spetta un elemento aggiuntivo determinato in sede di accordo articolato e commisurato al grado di disagio o difficoltà sopportati.

Economato: l'incarico di economo comporta l'attribuzione di una indennità fissa e ricorrente di L. 50.000 mensili.

*MPH*  
*AR* *Conti*  
*AR* *Conti*

**Art. 32**  
**Indennità quadri**

Alla categoria Quadri, cioè al personale collocato ai LIVELLI 3 e 4 della categoria Direttivi e Quadri di cui al precedente art. 30 compete una indennità annua pensionabile di L. 1.500.000 in dodici rate mensili.

**Art. 33**  
**Norma di I inquadramento**

La collocazione nel nuovo ordinamento professionale ed economico avverrà nel seguente modo:

1. Sulla base della seguente equiparazione tra livello economico di provenienza e nuovi importi minimi mensili si procede, a far data dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L. all'attribuzione del nuovo trattamento economico nell'ambito della categoria d'appartenenza:

LIVELLO PROVENIENZA (31.12.93)	LIVELLO INQUADRAMENTO (1.1.94)
L. 6.081.000	L. 787.000
L. 7.041.000	L. 787.000
L. 8.181.000	L. 787.000
L. 9.181.000	L. 884.000
L. 10.521.000	L. 1.012.000
L. 11.631.000	L. 1.119.000
L. 13.631.000	L. 1.312.000
L. 18.071.000	L. 1.739.000

2. A livello di singolo Consorzio od Ente si procede entro 30 giorni alla ricognizione delle mansioni esercitate dai dipendenti risultanti da atti certi tre mesi prima dalla data di decorrenza del presente C.C.N.L..
3. Si provvede a riportare queste ultime alla declaratoria delle categorie professionali e dei livelli economici contenute nel presente C.C.N.L.
4. Previo accordo tra Amministrazione e Rappresentanze Sindacali di cui all'art. 8 si procede alla conseguente ricollocazione del dipendente nella posizione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, se più favorevole, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.

Per maggiore chiarezza si precisa che i livelli economici da utilizzare anche in questo caso sono quelli previsti al punto 1) del presente articolo.

*M. P.*  
*Alu* *Luigi* *Alu* *Q* *Alu* *(Battista)*



Qualora, a seguito dell'applicazione della norma di salvaguardia recata al precedente articolo 34 si sia determinata la corresponsione dell'assegno ad personam ivi previsto, quanto spettante a titolo di Assegno Contrattuale riassorbe quest'ultimo importo.

Art. 36  
Progressione economica

L'attribuzione del livello economico immediatamente successivo a quello di primo inquadramento avverrà nell'arco del biennio di vigenza contrattuale.

A tal fine, previo accordo aziendale di cui al secondo comma dell'articolo 6, sulla base di quanto conseguente alla concreta organizzazione del lavoro aziendale anche a seguito di iniziative di riorganizzazione, tenuto conto dei reali contenuti professionali delle prestazioni dei dipendenti e di eventuali iniziative di aggiornamento o arricchimento professionale, si procederà a stabilire criteri, tempi e modi per la loro effettiva copertura.

Art. 37  
XIII e XIV mensilità

Per ogni anno di servizio compete al dipendente una mensilità aggiuntiva da corrisondersi entro il mese di dicembre.

A decorrere dall'1.1.1994 viene maturato il diritto alla corresponsione della 14<sup>a</sup> mensilità da erogarsi entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il periodo di riferimento per il calcolo complessivo si stabilisce da giugno a maggio dell'anno successivo.

Tale mensilità verrà corrisposta riassorbendo quanto già eventualmente percepito a tale titolo, compresa l'eventuale cifra della stessa natura a suo tempo conglobata negli importi per anzianità.

Art. 38  
Raffreddamento dei conflitti

Qualora in sede di applicazione nel singolo Consorzio od Ente dei contenuti del presente C.C.N.L. insorgano conflitti relativi alla interpretazione dei suoi contenuti, le parti si impegnano a sospendere l'esercizio di iniziative unilaterali rientranti nelle proprie potestà in attesa di un incontro in sede nazionale tra le delegazioni stipulanti, presso la FICEI, da tenersi entro 7 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stesse con lettera raccomandata, volto ad individuare l'interpretazione autentica del contratto e possibili soluzioni applicative.

*M. P.*  
*Alm*  
*D. P.*  
*Alm*  
*Q*  
*Alm*  
*Qu*  
*Bois*

Per quanto concerne le controversie individuali di lavoro connesse all'applicazione del presente C.C.N.L. viene istituita una commissione di conciliazione paritetica presso la FICEI al fine di formulare in merito una proposta transattiva.

La mancata attivazione di tale procedura da parte del dipendente o dell'Ente è causa di improcedibilità, rilevabile d'ufficio dal giudice, dell'eventuale giudizio instaurato.

La riunione della commissione dovrà tenersi presso la sede della FICEI entro sette giorni dalla richiesta avanzata con lettera raccomandata.

Art. 39  
Norma transitoria

Quanto previsto dal presente C.C.N.L, se non diversamente da esso disposto, si intende sostitutivo della disciplina del rapporto di lavoro presso Consorzi ed Enti in vigore alla data del 31.12.1993, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli.

*MP*  
*Alu*  
*Q*  
*Luigi*  
*AB*  
*AM*  
*Carlo*  
*Day*

ALLEGATO 1

Con la definitiva stipula del Contratto Collettivo 1994-1997 l'adeguamento dei Consorzi e degli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.317, la transizione al nuovo regime giuridico da quest'ultima definito subisce un oggettivo impulso.

In considerazione della complessità di questo passaggio, e delle non secondarie conseguenze che produce relativamente al rapporto di lavoro, le parti stipulanti il C.C.N.L. convengono sull'opportunità di attivare una sede di confronto permanente relativamente alla sua realizzazione.

Più nel merito, fermo rimanendo quanto definito nell'articolo 38 in materia di controversie individuali e sull'interpretazione delle norme contrattuali, si ricercherà il più ampio ed approfondito confronto, teso a raggiungere orientamenti comuni, sulle seguenti materie:

- la gestione delle trasformazioni dell'assetto istituzionale dei Consorzi ed Enti, sia sotto il profilo dell'articolazione funzionale che del trattamento del personale, compreso l'adeguamento eventuale degli strumenti della gestione di quest'ultimo;
- lo sviluppo delle politiche occupazionali ai vari livelli, con particolare riferimento alla difesa degli attuali livelli d'impiego sulla base degli impegni assunti a premessa del C.C.N.L. 1994-1997;
- il rapporto con gli Enti Pubblici, in primo luogo a livello di Regioni, finalizzato alla definizione della normativa di riconoscimento della personalità e dell'attività dei Consorzi ed Enti;
- l'individuazione di ipotesi di omogeneizzazione dei trattamenti e delle prestazioni previdenziali.

Per l'attivazione di tale confronto le parti stabiliscono di incontrarsi presso la sede della F.I.C.E.I., previa richiesta di una di esse, entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa, e comunque in tempo utile ad affrontare le questioni attinenti le materie suddette che si intendono trattare.

*M. M.*  
*A. M.*  
*D. M.*  
*A. M.*  
*G.*  
*Q.*  
*B. M.*